



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Provincia di Teramo
Ufficio “Servizi manutentivi – Patrimonio”

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.
PER
L'AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO 2026”
SI RENDE NOTO

Che il Comune di Alba Adriatica, in esecuzione della determinazione n. 26/110 R.G. del 04/03/2026, intende espletare una manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, per l'affidamento del servizio denominato **“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO 2026”**.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante Comune di Alba Adriatica (TE)
Via C. Battisti 24, 64011 Alba Adriatica (TE) - 0861 719111
protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it
<https://www.comune.alba-adriatica.te.it>
P.IVA 00285510673
C.F. 00285510673
Servizio competente: Area Tecnica. Ufficio Servizi manutentivi.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di **“Manutenzione del verde pubblico urbano 2026”** secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione tecnico amministrativa allegata al presente avviso.

Nello specifico sono previsti:

- [servizio di manutenzione ordinaria](#): interventi di manutenzione di cui al C.M.E. di progetto (A CORPO);
- [servizi integrativi](#): interventi disposti dalla Stazione Appaltante conteggiati e contabilizzati utilizzando il prezzario Assoverde ed.2025 (A MISURA).

Il servizio di manutenzione ordinaria è compensato a canone e costituisce l'insieme delle attività connesse che l'appaltatore deve svolgere nell'ambito del contratto. Il corrispettivo economico per tali attività, al netto del ribasso offerto, è stabilito a priori ed è fisso ed invariabile, riconosciuto bimestralmente a rate posticipate.

I servizi integrativi (servizi aggiunti e complementari che non modificano la natura dell'appalto) ai sensi dell'art. 3 del C.S.A., possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- potature ordinarie, straordinarie e urgenti;
- realizzazione o ripristino di nuove aree verdi;
- sfalci aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria;
- interventi di scerbatura manuale e pulizia straordinaria di aiuole, rotatorie e bordure;
- fornitura e messa a dimora di essenze vegetali;
- manutenzione e adeguamento di impianti di irrigazione.

Tutti i servizi integrativi sopradescritti potranno essere espressamente ordinati dalla Committenza in funzione di specifiche esigenze che l'Amministrazione riterrà necessarie, durante tutto l'arco temporale dell'appalto. Il compenso extra-canone è valutato a misura o in economia in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del servizio richiesto e fornito, facendo riferimento al "Prezziario di ASSOVERDE edizione 2025" al quale deve applicarsi il ribasso offerto in sede di gara.

Pertanto si specifica che:

l'importo contrattuale è fissato nell'importo complessivo massimo dell'appalto e costituisce limite di spesa non superabile.

Il ribasso offerto in sede di gara non comporta una riduzione dell'importo contrattuale, ma sarà applicato:

- a) all'importo posto a base di gara relativo alle prestazioni principali a corpo, con esclusione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, che restano non soggetti a ribasso ai sensi della normativa vigente;**
- b) alle prestazioni integrative contabilizzate a misura, applicandosi ai prezzi unitari indicati nel Computo Metrico Estimativo ovvero, in mancanza di specifica voce, ai prezzi desunti dal Prezziario ASSOVERDE (edizione 2025), anch'essi assoggettati al medesimo ribasso d'asta.**

La suddetta clausola costituisce clausola chiara, precisa e inequivocabile di opzione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e consente alla Stazione Appaltante di disporre tali prestazioni senza necessità di una nuova procedura di affidamento.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata fino al 31.12.2026 e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Valentina Antonelli.

5. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, indetta dal Comune di Alba Adriatica, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione del verde pubblico urbano 2026", che sarà svolta in maniera telematica sulla piattaforma MEPA di Consip (CPV 77310000-6 Servizi di manutenzione del verde).

L'ammontare dell'appalto è stimato in **€ 112.678,65** così suddiviso:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 54.482,37
Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 58.196,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.885,00

Tale importo comprende esclusivamente le prestazioni principali a corpo consistenti in:

- taglio annuale dei tappeti erbosi secondo la programmazione prevista;
- raccolta del materiale vegetale di risulta, trasporto presso impianto autorizzato e relativo smaltimento;
- esecuzione di interventi di diserbo su una superficie complessiva pari a 4.000 mq, come da Computo Metrico Estimativo, da effettuarsi con n. 2 interventi annui.

Ogni ulteriore intervento o superficie eccedente rispetto a quanto sopra indicato potrà essere disposto dalla Stazione Appaltante esclusivamente nell'ambito dei servizi integrativi (servizi aggiunti e complementari che non modificano la natura dell'appalto) previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, entro il limite dell'importo massimo contrattuale.

In tal caso, le prestazioni aggiuntive saranno contabilizzate a misura, applicando i prezzi unitari del Computo Metrico Estimativo ovvero, in mancanza di specifica voce, quelli desunti dal Prezziario ASSOVERDE (edizione 2025), assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

Pertanto, l'importo contrattuale è fissato nell'importo complessivo massimo sopra indicato e costituisce limite di spesa non superabile.

Il ribasso offerto in sede di gara non comporta una riduzione dell'importo contrattuale, ma sarà applicato:

a) all'importo posto a base di gara relativo alle prestazioni principali a corpo, con esclusione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, che restano non soggetti a ribasso ai sensi della normativa vigente;

b) alle prestazioni integrative contabilizzate a misura, applicandosi ai prezzi unitari indicati nel Computo Metrico Estimativo ovvero, in mancanza di specifica voce, ai prezzi desunti dal Prezziario ASSOVERDE (edizione 2025), anch'essi assoggettati al medesimo ribasso d'asta.

Si ribadisce che l'esecuzione dei servizi integrativi, purché rientranti nel medesimo perimetro tecnico e funzionale dell'appalto principale, possono essere disposti fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, senza possibilità di superamento dello stesso.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con il criterio del minor prezzo/prezzo più basso.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al

punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.2.a REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

l) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2.b REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I) Fatturato globale nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui al decreto legislativo 36/2023, articolo 100, comma 11), conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 112.678,65 oneri fiscali esclusi.

Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.2.c REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I) Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, di importo a base d'asta almeno a pari ad € 78.875,06 per un periodo non superiore ad un anno solare, da comprovarsi con certificazioni rilasciate dall'Ente pubblico o privato, per il quale il servizio è stato reso.

Con la richiesta di tale requisito si vuole garantire la partecipazione di soggetti che abbiano esperienza nella gestione di un servizio di "dimensioni" ritenute minime per garantire una esperienza di organizzazione di mezzi e personale idonea allo svolgimento del servizio oggetto del presente bando. Per questo motivo, il servizio di punta richiesto viene fatto riferire ad un periodo temporale non superiore ad un anno, proprio per dare una dimensione ritenuta idonea a garantire la capacità tecnica e professionale richiesta per lo svolgimento del servizio in oggetto. Per lo stesso motivo il requisito non è frazionabile. Nel caso quindi che il concorrente abbia eseguito un servizio simile, di una durata che va oltre l'anno (sempre all'interno del periodo di riferimento), il valore che sarà preso in considerazione ai fini della valutazione circa il possesso o meno del requisito, sarà quello che il concorrente dichiara (e dimostra) di aver effettivamente svolto in un anno.

Inoltre si precisa che per buona e regolare esecuzione si intende l'esecuzione di un servizio senza avere subito provvedimenti sanzionatori da parte del committente. La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

II) possesso della qualifica manutentore verde pubblico: Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'attestato di qualifica.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **7.2.a** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **7.2.b** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **7.2.c I)** richiesto in relazione alla prestazione principale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- b) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **7.2.c II)** richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **7.2.a** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 7.2.b e 7.2.c

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo dei servizi oggetto del presente appalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Condizioni di ammissibilità

Il subappalto è consentito esclusivamente se, al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente indica in maniera chiara e dettagliata le prestazioni che intende affidare a terzi. In assenza di tale indicazione, qualsiasi successivo affidamento in subappalto è espressamente vietato.

Limite di importo subappaltabile

Considerata la natura del servizio e l'importo contrattuale, al fine di garantire uniformità e continuità del servizio, nonché la buona qualità degli interventi e la conoscenza dei luoghi di lavoro, è consentito affidare a terzi, tramite subappalto o cottimo, una quota massima **pari al 49,90%** dell'importo

contrattuale.

o Ai sensi dell'art. 119, comma 17, la quota subappaltabile non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

o La Stazione Appaltante vieta espressamente il subappalto dell'intera lavorazione prevalente, ossia il taglio dell'erba, che dovrà essere eseguito direttamente dall'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria rimane comunque responsabile della qualità, della regolarità e della corretta esecuzione dei servizi affidati in subappalto o a cottimo, come se li avesse eseguiti direttamente.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20/03/2026.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. Le richieste dovranno recare la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO 2026".

10. CAUSE DI NON AMMISSIONE:

- a) l'omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritte dal presente Avviso;
- b) invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nel presente avviso;
- c) mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l'assenza della copia del documento di identità; d) contemporanea partecipazione dell'impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante alla medesima procedura;
- e) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa Amministrazione appaltante.

11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

L'istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse. Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data di protocollo.

L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

Qualora si verificasse la presenza di una sola manifestazione di interesse valida, l'amministrazione si riserva la facoltà di inviare la lettera di invito alla presentazione di offerta a tale unico operatore economico.

L'inserimento nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti (sia di ordine generale, speciale, tecnici) che, pertanto l'Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso della procedura di affidamento; Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza.

La successiva fase di gara negoziata sarà svolta sulla piattaforma MEPA di Consip raggiungibile all'indirizzo

<https://www.acquistinretepa.it/>

Nel caso in cui un operatore economico che ha manifestato interesse non sia già registrato e abilitato sulla piattaforma MEPA, per poter ricevere l'invito e partecipare alla procedura negoziata DOVRA' NECESSARIAMENTE REGISTRARSI AL SUDDETTO SISTEMA TELEMATICO E ABILITARSI PRIMA DELLA DATA DI INVIO DELLE LETTERE D'INVITO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Si invitano quindi gli operatori economici interessati ad essere ammessi alla successiva fase negoziata e non ancora registrati e abilitati al MEPA, a provvedere tempestivamente in tal senso, pena il mancato invito alla successiva fase di gara.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito informatico del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO "SERVIZI MANUTENTIVI - PATRIMONIO"

Ing. Valentina Antonelli

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - UE 679/2016 (GDPR)
CONFERITI ALL'UFFICIO SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è il Comune di Alba Adriatica, con sede in Via C. Battisti 24, 64011 Alba Adriatica (TE), email: protocollo@comune.alba-adriatica.te.it PEC: protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it Tel: 0861 719111

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@comune.alba-adriatica.te.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Comune di ALBA ADRIATICA tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi in parola con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, gestione del territorio, ambiente e rifiuti (che costituisce dunque la base giuridica del trattamento), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ex art. 6 par. 1 lett. e) GDPR ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

DATI TRATTATI E DESTINATARI

Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle finalità evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento (definiti come dati sensibili nella previgente normativa europea). I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, il cui elenco, con i relativi dati di contatto, è reso disponibile nel sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati potranno essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSERVAZIONE DEGLI STESSI

Il conferimento dei dati richiesti ai cittadini e utenti nelle procedure finalizzate all'applicazione della normativa in materia di urbanistica, attività produttive, patrimonio, commercio, polizia amministrativa, condoni e ricostruzione privata da parte del Comune di ALBA ADRIATICA, direttamente o indirettamente, nonché allo svolgimento di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente al Comune di ALBA ADRIATICA di poterle portare a compimento. Per contro, laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato come non obbligatorio (o facoltativo), il relativo mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i rapporti con il Comune, o con i responsabili esterni, non pregiudica il completamento delle procedure d'interesse degli utenti. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento e, successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa in ambito pubblico.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, e ai suddetti responsabili esterni, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) ai recapiti sopra indicati.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune di ALBA ADRIATICA avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).